

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione con riconoscimento di personalità giuridica "BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ODV" (di seguito detta Associazione), con sede in Via Venceslao Menazzi Moretti 16, 33037 Pasian di Prato, è costituita come Organizzazione di Volontariato conformemente al D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di Volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei Soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
5. L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo Banco Alimentare per i fini indicati nel presente Statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'art. 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
3. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno nel solco della tradizione cristiana, della Dottrina Sociale della Chiesa e del Suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita".
4. L'Associazione è diretta ad aiutare, senza scopo di lucro, persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo anche continuativo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso il supporto ad enti assistenziali.
5. L'Associazione opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui alla lettera u, di seguito riportata:
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Le attività di interesse generale sono attuate sostenendo e promuovendo le iniziative e le attività della Fondazione Banco Alimentare ETS e in particolare l'Associazione provvede:
 - a) al recupero e alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni;

- b) alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
 - c) alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre collette.
3. I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano. In via residuale quanto recuperato e raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno.
4. L'Associazione si occuperà inoltre di:
- a) promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e della emarginazione; potrà intervenire direttamente nei casi particolari di bisogno, anche nei confronti di singoli e famiglie, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative;
 - b) svolgere qualsiasi attività atta a facilitare il conseguimento dello scopo sociale ivi comprese le raccolte fondi;
 - c) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
 - d) aderire a qualunque organismo, unione, ente, Federazione nazionale e internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione mediante contributi, lasciti, donazioni, qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;
 - e) svolgere inoltre qualsiasi altra attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo procurando e raccogliendo mezzi finanziari necessari.
5. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/17 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5 **Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato, gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.
2. La qualità di socio è intrasmissibile ed è a tempo indeterminato fatto salvo i casi all'art. 6 comma 4.
3. Nell'Associazione si distinguono:
 - a) soci ordinari;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci volontari;unitamente definiti soci. Tutti i soci, per essere tali, devono essere iscritti nel Libro dei Soci ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. Sono soci ordinari le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.
5. Sono soci sostenitori le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione.
6. Sono soci volontari le persone fisiche i cui rapporti con l'Associazione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 8, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e ne cura l'iscrizione nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.
3. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, se non appositamente convocata.
4. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota sociale annuale;
 - c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
5. L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo contestandogli per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi e consentendogli facoltà di replica. Il socio escluso potrà

proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di esclusione.

6. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Le prestazioni e le attività dei soci nell'ambito associativo sono rese a titolo gratuito con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
3. I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo.
4. I soci sono obbligati:
 - a) allo svolgimento di tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito;
 - b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, improntato sulla correttezza e sulla lealtà;
 - d) al pagamento della quota associativa entro il mese di marzo di ogni anno. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
5. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno dei soci può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

Art. 8

Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulla tipologia di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari iscritti nell'apposito registro contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel Libro dei Soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o farsi rappresentare da un altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio può avere fino a tre deleghe.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso pubblico mediante affissione presso la sede sociale con preavviso di almeno 20 giorni sulla data di prima convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.
5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto se richiesto da almeno un socio.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
10. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
11. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 11
Assemblea Ordinaria dei Soci

1. In sede ordinaria all'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare il bilancio di esercizio e le relazioni dell'Organo di Controllo e dei revisori dei conti, se previste;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e nominare l'Organo di Controllo e i revisori dei conti, se previsti;
 - c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - d) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12
Assemblea Straordinaria dei Soci

1. In sede straordinaria l'Assemblea può:
 - a) deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - d) deliberare sull'esclusione dei soci che abbiano presentato ricorso all'Assemblea ai sensi dell'art. 6 comma 5;
 - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
3. Le deliberazioni relative a modifiche di Statuto devono riportare il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati.

Art. 13
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate fra i propri soci dalle persone giuridiche associate.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del terzo esercizio.
3. Gli aspiranti membri del Consiglio Direttivo devono comunicare la propria candidatura mediante deposito di apposita dichiarazione presso la sede sociale o mediante posta certificata. Il termine ultimo per presentare la candidatura è il decimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Soci che procede all'elezione determina preliminarmente il numero dei membri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti viene eletto il socio più anziano con riferimento alla data di iscrizione nel Libro dei Soci e in subordine alla data di nascita.
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, con voto della maggioranza dei consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede, mediante elezione, alla surroga per lo scorcio fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
7. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato allo scopo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno oppure quando ne faccia domanda la maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i consiglieri.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, o in caso di sua assenza a cura di un altro consigliere, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la partecipazione, anche con sistemi di videoconferenza, della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
13. I membri del Consiglio Direttivo prestano la propria attività a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
14. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio;
 - c) predisporre e approva il bilancio sociale;
 - d) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - f) determina le quote sociali annue per i soci;
 - g) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto;
 - h) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - i) sottopone all'Assemblea dei Soci proposte di modifica dello Statuto;
 - j) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, è rieleggibile e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro ratifica. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge (ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii) l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo anche monocratico.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, la revisione legale dei conti dell'Associazione viene esercitata, con nomina dell'Assemblea dei Soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 17

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 18

Arbitrato

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede territoriale dell'Associazione; l'arbitro dell'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 19

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 20

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 21
Sedi locali

1. L'Associazione può costituire sedi locali o uffici nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali tra i soci che operano presso le sedi locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 22
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) libro dei soci;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 23
Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio - formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione - è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce o entro maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze.
3. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni associato.
4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci.
5. Nel caso in cui se ne ravveda l'utilità o vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, il bilancio sociale è predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
7. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria con il quorum previsto all'art. 12 comma 2.

3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25
Norme finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.